



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
 DEL 05/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI CONTI
 Dott. GIACOMO PAOLONI
 Dott. GIORGIO FIDELBO
 Dott. EMANUELE DI SALVO
 Dott. ALESSANDRA BASSI

SENTENZA
 N. 373
 - Presidente -
 - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 N. 32864/2014
 - Consigliere -
 - Rel. Consigliere -
 - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASAMONICA ADELAIDE (CLASSE 1949) N. IL 13/05/1949
 CASAMONICA MIRELLA (CLASSE 1979) N. IL 10/01/1979
 CASAMONICA CINZIA N. IL 11/02/1981
 CASAMONICA MIRELLA (CLASSE 1963) N. IL 05/10/1963
 SPADA LORETA N. IL 19/11/1947
 DE ROSA MARIA GRAZIA N. IL 07/03/1975
 DI SILVIO GIULIANA N. IL 29/01/1978
 CASAMONICA VERA N. IL 24/11/1974
 CASAMONICA ADELAIDE (CLASSE 1980) N. IL 11/09/1980
 CASAMONICA LAURA N. IL 23/08/1961
 DE ROSA CESARE N. IL 20/11/1981
 DE ROSA FRANCESCA N. IL 10/07/1985
 DE ROSA GIULIA N. IL 08/07/1989
 DE ROSA LAURA N. IL 04/11/1990
 DE ROSA ROSINA N. IL 09/02/1977

avverso la sentenza n. 6524/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
 12/02/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal
 Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EUGENIO GELVAGGI
 che ha concluso per

RIUETTO DI TUTTI I RICORSI

29

Udito, per la parte civile, l'Avv. ~~ADD~~


Uditi difensori Avv. ALBERTO STANISCIÀ, SIMONETTA VALAN
TELLI, RAFFAELE URECO - MARIO DE CARO - MAURIZIO

BLANNO - ANGELO STANISCIÀ.

RITENUTO IN FATTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma, in data 12-2-2014, in ordine al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 e ad una pluralità di imputazioni ex artt. 73 l. stup. 2. Casamonica Adelaide, cl. 1949, Casamonica Mirella, cl. 1979, Casamonica Cinzia, cl. 1981, Casamonica Vera, cl. 1974, Casamonica Adelaide, cl. 1980, Casamonica Laura, Casamonica Mirella, cl. 1963, Spada Loreta, De Rosa Francesca, De Rosa Rosina, De Rosa Maria Grazia, De Rosa Giulia deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la partecipazione all'associazione criminale e l'esistenza stessa di quest'ultima sono state desunte da considerazioni di tipo familiare ed etnico o, talora, dalla accertata commissione di reati-fine, peraltro in numero non elevato ed inerenti a quantitativi modestissimi, in assenza del benché minimo indizio circa l'esistenza di una stabile struttura organizzativa ed attribuendo illogicamente rilevanza alla mera iteratività delle condotte di spaccio, da parte di taluno degli imputati. Tanto più che molti di essi sono stati assolti e che i giudici di merito non sono stati in grado di indicare un'unica provenienza della cocaina spacciata e una cassa comune, in cui confluissero i proventi dello spaccio. Anche l'affermazione secondo la quale le vie Devers e Barzilai costituirebbero il cosiddetto "porto franco criminale" risulta in contrasto con l'assoluzione di tutti i componenti dei gruppi familiari residenti in loco.

2.1. Anche le somme di danaro sequestrate (euro 50.000; euro 100.000; euro 450.000) non possono essere univocamente ricondotte ad un'illecita attività di spaccio, anche perché gli imputati commerciano in vetture di grossa cilindrata, con consistenti guadagni. Tanto più che è mancata la dimostrazione che le somme depositate sui conti correnti intestati alle ricorrenti abbiano registrato un improvviso incremento in concomitanza con l'inizio dell'attività di spaccio. Ancor meno risulta comprensibile il motivo per il quale le disponibilità di danaro siano state ricondotte ad un contesto associativo anziché all'autonomia patrimoniale di ogni singolo spacciatore, che esercitava l'illecita attività in attuazione di una autonoma determinazione volitiva, tanto più che non vi è alcuna correlazione tra l'accertata quantità di stupefacente ceduto, il periodo di tempo, assai breve, l'intercorso tra le varie cessioni e quanto si presume esser stato ricavato. Ad esempio, a favore di Casamonica Adelaide risulta un deposito bancario del 24-9-2007 nonché altri depositi di risparmio, accessi il 22-11-2007 e il 14-12-2005, e un libretto postale, aperto l'1-1-1999, cointestato con Casamonica Vera, al di fuori del periodo di costituzione dell'associazione, nel dicembre 2007. Anche relativamente a Casamonica Mirella risulta un conto corrente acceso nel 2004 nonché un libretto postale risalente al 2002. De Rosa



Francesca rappresenta poi l'accertata carenza di intestazione di immobili, di beni mobili registrati ovvero di disponibilità economiche da parte sua.

2.2. Trattasi, a tutto voler concedere, di una attività individuale di cessione, peraltro di piccolo cabotaggio, e, al più, di un concorso di persone nel reato continuato, senza alcun pactum sceleris, come dimostrato dal fatto che non sono mai stati indicati i nomi dei fornitori della cocaina né le quantità acquistate; né è stato specificato come e da chi gli spacciatori siano stati sistematicamente avvertiti della presenza delle Forze dell'ordine. Erroneamente poi le famiglie Di Silvio e Di Rosa sono state accomunate alla famiglia Casamonica, in assenza di qualunque elemento che induca a presumere una comune attività di spaccio. Incongruamente, d'altronde, la scarsità dei sequestri è stata giustificata con la maestria degli imputati anziché, come sarebbe stato logico, con l'assenza di cospicui quantitativi di stupefacente nella loro disponibilità.

2.3. Ingiustificatamente, sotto altro profilo, non è stata ravvisata la fattispecie prevista dal comma 6 dell'art. 74 nonché l'ipotesi di cui all'art. 73 co 5 l. stup. (con il conseguente venir meno della confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92), nonostante il sequestro di soli 16,5 g di stupefacente in quattro anni di indagine e malgrado l'attività esplicata dai ricorrenti abbia avuto ad oggetto quantitativi più che modesti. Né la mera iterazione di cessioni di modiche quantità di stupefacente rende il fatto incompatibile con l'applicazione del comma 5 dell'art. 73. Non è stata infatti dimostrata l'effettiva disponibilità, da parte degli associati, di quantitativi ulteriori rispetto alle singole dosi, oggetto di tutte le contestazioni. Trattasi dunque di un'attività di piccolo spaccio. In particolare, De Rosa Rosina deduce trattarsi di ipotesi di lieve entità, in ragione dell'effettiva esiguità (una dose) del quantitativo di sostanza stupefacente in argomento.

3. De Rosa Laura, Casamonica Adelaide cl 1949, Casamonica Mirella cl 1979, Casamonica Cinzia cl 1981, Casamonica Vera cl 1974, De Rosa Francesca, De Rosa Maria Grazia e De Rosa Giulia deducono violazione di legge e vizio di motivazione, poiché ingiustificatamente la Corte d'appello ha respinto le censure difensive inerenti alla richiesta di nuova audizione di alcuni soggetti transessuali, ex artt. 441, comma 5, e 603 cod. proc. pen, in ragione delle vicende processuali che hanno interessato il pubblico ministero titolare dell'attività di indagine, arrestato per corruzione, abuso d'ufficio ed anche concussione ai danni di testimoni. Tali vicende inducono infatti a ritenere viziate le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un gruppo di tossicodipendenti, transessuali, in un clima di particolare "contiguità", che si era instaurato tra interrogante e propalatori, disposti a convalidare, con le proprie dichiarazioni, i sospetti degli investigatori, in vista di futuri vantaggi, in termini di rilascio di permessi di soggiorno. D'altronde, le difese non avrebbero avuto neanche titolo a

richiedere copia dei verbali relativi al procedimento a carico del pubblico ministero, onde non sarebbe stato possibile produrli agli atti del presente processo. E, comunque, la credibilità annessa alle dichiarazioni dei propalanti è assolutamente ingiustificata, tanto più che esse sono state assunte in assenza di un ausiliario e sono incredibilmente simili, nei contenuti. La loro attendibilità risulta poi smentita dalla assoluzione di altri imputati, come Di Guglielmo Concetta e Casamonica Consiglio.

4. De Rosa Laura deduce che, in ordine al capo 104, la Corte ha ommesso del tutto di motivare in relazione sia alla specifica condotta attribuita alla De Rosa sia alla qualificazione della stessa in termini di mera connivenza nel reato ascrivibile ai familiari.


4.1. In ordine al capo 105, la Corte ha invece ommesso di motivare in relazione alla mancanza di riscontri alla chiamata in correità effettuata da Lopez Charles Serrano, che ha anche fornito indicazioni circa i luoghi in cui operava la spacciatrice da lui indicata, che non erano riconducibili alla De Rosa.

4.2. È stata poi erroneamente calcolata la diminuzione per il rito abbreviato, poiché la pena di anni due di reclusione è stata ridotta ad anni uno e mesi sei anziché ad anni uno e mesi quattro.

5. Spada Loreta deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione, atteso che alla ricorrente non è stato sequestrato alcun bene né danaro e sono stati contestati soltanto 3 reati fine. Risulta poi illogico che, per il medesimo episodio commesso in concorso, sia stata riconosciuta l'ipotesi della lieve entità alla figlia, Di Silvio Rosa, e non alla Spada. La declaratoria di responsabilità di Spada Loreta, che non ha legami di alcun tipo, neppure parentali, con le altre donne ritenute partecipi dell'associazione, risulta ancor più irrazionale ove si consideri che si è pervenuti all'esclusione dal vincolo associativo di tutto il nucleo familiare Di Silvio, cui appartiene la ricorrente, e di tutte le famiglie residenti in via Barzilai, dove abitava anche la Spada.

Le predette censure sono state ribadite e ulteriormente argomentate con memoria pervenuta in data 25 agosto 2014.

6. De Rosa Cesare deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, in considerazione delle contraddizioni in cui è incorso il propalante, Marchese, il quale ha indicato come intermediaria, per la consegna della droga, De Rosa Bambina, che vive, da oltre 10 anni, a Torino e non ha fatto più ritorno a Roma, neppure per le festività. Per di più, il Marchese, nelle dichiarazioni rese il 2 febbraio 2011, ha ricostruito diversamente la vicenda, parlando di una rissa avvenuta tra alcuni avventori del locale, tra i quali il De Rosa, di cui non aveva fatto alcuna menzione nelle prime dichiarazioni.




7. Di Silvio Giuliana deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità, in quanto la prospettazione accusatoria si basa esclusivamente sulle dichiarazioni di tale Batelli Danilo, soggetto tossicodipendente e quindi in stato di soggezione psicologica dinanzi alla polizia giudiziaria procedente. Carente è anche la motivazione in merito alla confisca del veicolo sottratto alla disponibilità dell'odierna ricorrente, privo di relazione con il reato contestato. D'altronde, l'art. 12 sexies d.l. 306/92 non prevede tra i reati-presupposto della confisca prevista da tale norma l'art. 73, comma 5, DPR 309/90.

8. Casamonica Vera deduce inattendibilità della chiamata in reità di Ferreira Da Silva, ritenuta inaffidabile dagli stessi giudici di merito nei confronti di Di Guglielmo Concetta, che infatti è stata assolta.

9. De Rosa Maria Grazia deduce inattendibilità delle dichiarazioni dei propalanti, tutti soggetti dediti all'uso di droghe -e quindi in posizione di sudditanza psicologica rispetto alla p.g. procedente-, che hanno riferito di fatti del tutto inverosimili, sol che si pensi come, nel periodo in cui sarebbero state poste in essere le cessioni, in v. Devers, la ricorrente era ristretta agli arresti domiciliari, in luogo tutt'affatto diverso.

10. In ordine al trattamento sanzionatorio, si lamenta l'ingiustificato aumento di pena applicato, per la recidiva, a Mirella e a Cinzia Casamonica nonché il diniego delle attenuanti generiche. Anche De Rosa Rosina, De Rosa Maria Grazia, De Rosa Giulia Casamonica Laura, Adelaide, Mirella e Cinzia lamentano l'eccessività della pena e l'omessa concessione delle generiche, deducendo che ciò sia ascrivibile essenzialmente al nome dei Casamonica, non essendosi tenuto conto del ruolo di evidente subordinazione delle ricorrenti; della ridotta intensità del dolo; dello scarsissimo potere decisionale; della modestia dell'apporto fornito alla ritenuta associazione. Per contro, non si è tenuto conto della condizione di incensuratezza di Adelaide Casamonica e di De Rosa Giulia e dell'unicità del precedente a carico di Laura e Mirella Casamonica nonché della difficile condizione familiare e sociale delle imputate. De Rosa Laura e Cesare e Di Silvio Giuliana deducono poi che il trattamento sanzionatorio va riconsiderato in relazione allo ius superveniens costituito dalla legge n. 79/14, essendo stata ravvisata, nei loro confronti, l'ipotesi della lieve entità.

De Rosa Maria Grazia deduce violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen., poiché l'aumento per la recidiva è stato di ben 5 anni, superiore al cumulo delle pene (anni uno e mesi 8) relative alle condanne per delitto non colposo, riportate dalla ricorrente.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

11. De Rosa Rosina deduce illegittimità della confisca ex art. 12 sexies d. l. 306/1992, in quanto ella ha acquisito le disponibilità economiche confiscate in epoca antecedente al periodo in cui furono ipoteticamente posti in essere i reati in trattazione e cioè a partire dal dicembre 2007. Infatti la ricorrente ha acceso i libretti postali il 23 ottobre 2006 e nel marzo 2007 e i buoni postali della polizza vita il 3 agosto 2007. Risulta pertanto costituire mera congettura l'affermazione che le somme di danaro costituiscano provento del contestato delitto di spaccio di stupefacenti. Analoga censura viene formulata da De Rosa Maria Grazia, che ha acceso il libretto postale nel gennaio 1999 e ha ottenuto la restituzione delle relative somme, dopo che esse erano state sequestrate; e da De Rosa Giulia, che ha acceso il libretto postale appena due mesi dopo l'inizio dell'attività illecita, il 1 marzo 2008. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'analisi prenderà le mosse dalla censura basata sul diniego di integrazione probatoria, che è fondata. Il principio secondo il quale può addivenirsi a declaratoria di responsabilità soltanto ove l'imputato risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio implica, infatti, come requisito basilare, che alle modalità di raccolta e di assunzione della prova, da parte degli inquirenti, siano del tutto estranei dati obiettivi dai quali possa inferirsi la concreta possibilità dell'esistenza di anomalie o di irregolarità del procedimento acquisitivo degli elementi probatori sui quali dovrà fondarsi la decisione del giudice, esperito dagli organi procedenti, o, comunque, di circostanze che possano, in qualche modo, inficiare l'affidabilità del risultato di prova. La regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" postula pertanto che il materiale probatorio a fondamento della decisione sia del tutto esente da ombre inerenti a possibili inquinamenti. I risultati dell'indagine giudiziale possono infatti considerarsi affidabili solo nella misura in cui siano state osservate le regole preposte ai modi di produzione della verità procedimentale. Il conoscere giudiziale è infatti un'attività regolata da un insieme di norme e di principi, dai quali non si può, in alcun caso, deflettere, perché è soltanto in forza del più rigoroso rispetto di questi ultimi che la verità nata sul terreno del processo è legittimata a fondare una decisione destinata a produrre effetti sulla sfera delle libertà individuali. Il giudice infatti non è un onnivoro utilizzatore di qualunque materiale conoscitivo sottopostogli ma un fruitore di un complesso di dati probatori formati in conformità alle regole giuridiche e deontologiche che presiedono alla giurisdizione. Ove dunque si profilino circostanze obiettive dalle quali possa inferirsi la violazione



delle regole e dei principi in disamina, è primario dovere del giudice approfondire tali circostanze, onde addivenire alla formazione di una base cognitiva della decisione esente da qualsiasi ombra. Non occorre dunque, perché vengano espletati tali approfondimenti, che vi sia la “ certezza dell’esistenza di prove illegali”, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, nella motivazione della sentenza in disamina. Opinare in tal senso significa capovolgere il fisiologico articolarsi delle dinamiche probatorie dell’accertamento giudiziale, comportando l’inaccettabile conclusione secondo la quale il giudice debba attivare gli strumenti a sua disposizione soltanto quando sia “certo” dell’esistenza di una prova illegale. Al contrario, nell’ottica del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice, in presenza di circostanze obiettive e significative, che denotino concretamente la possibile sussistenza di condotte di alterazione della fisiologia degli atti d’indagine, deve attivarsi per dissipare ogni opacità.

2. Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, le difese avevano rappresentato al Gup, nell’ambito della discussione svoltasi in rito abbreviato, che il magistrato inquirente, titolare delle indagini, subito dopo la discussione svolta personalmente dallo stesso pubblico ministero, in primo grado, era stato indagato per reati di concussione e corruzione in atti giudiziari e, addirittura, sottoposto a custodia cautelare in carcere, per gravi imputazioni inerenti ai rapporti che egli intratteneva con un gruppo di transessuali, fra i quali vi sarebbero stati alcuni di quelli assunti direttamente dallo stesso pubblico ministero a sommarie informazioni testimoniali, nel corso delle indagini preliminari inerenti al presente procedimento, e che avevano rilasciato dichiarazioni accusatorie a carico degli imputati. Sulla base del presupposto che essi potessero essere stati influenzati dal pubblico ministero procedente, anche mediante la promessa di agevolare il rilascio del permesso di soggiorno, in cambio di prestazioni sessuali a suo favore, tanto più che i verbali erano stati redatti direttamente e personalmente dal magistrato, senza la presenza dell’ausiliario o di un ufficiale di polizia giudiziaria, le difese avevano formulato richiesta di nuovo esame dei dichiaranti, per verificarne l’attendibilità, nonché di acquisizione dell’ordinanza di applicazione della misura coercitiva, emessa a carico del magistrato.

3. Orbene, l’avvenuta emissione, a carico del magistrato requirente, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e la natura delle imputazioni contestate, inerenti ai rapporti intrattenuti con svariati transessuali, alcuni dei quali erano asseritamente quelli che il magistrato aveva escusso durante la fase delle indagini preliminari del

presente procedimento, costituivano circostanze obiettive e certamente di spessore tale da indurre a prefigurare concretamente la sussistenza di gravi irregolarità, intervenute nell'escussione di questi soggetti, inspiegabilmente sentiti senza la presenza di un ausiliario o di un ufficiale di polizia giudiziaria. Era dunque ineludibile l'espletamento delle opportune verifiche. Secondo quanto si desume dal tessuto motivazionale della pronuncia impugnata, infatti, le dichiarazioni rese dai soggetti transessuali in questione costituivano elementi probatori decisivi ai fini dell'esito del procedimento, onde l'emergere della problematica in disamina elideva la possibilità del giudice di decidere allo stato degli atti. Qualora, infatti, la piattaforma cognitiva a disposizione del giudicante sia infirmata dall'emergere di una seria ed effettiva problematica, in tema di affidabilità del materiale probatorio acquisito durante la fase delle indagini preliminari, non può sostenersi che il giudice sia in grado di decidere allo stato degli atti, nell'ottica delineata dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Né di tale situazione poteva farsi carico alle difese, poiché l'ordinanza custodiale a carico del magistrato era sopravvenuta alla richiesta e all'ammissione del rito abbreviato. Ancor meno poteva essere addebitata alle difese un'inerzia, consistente nella mancata acquisizione dell'ordinanza custodiale e degli altri atti rilevanti, presso l'autorità giudiziaria di Perugia, competente ex art. 11 cod. proc. pen., a fini di produzione nell'ambito del presente procedimento, secondo quanto opinato dai giudici di merito. I difensori, infatti, non avrebbero avuto titolo alcuno a richiedere il rilascio di copia di tali atti, da parte dell'autorità giudiziaria di Perugia, trattandosi di atti di un procedimento nel quale gli imputati di questo processo non rivestivano parte alcuna ed erano pertanto sforniti di legittimazione ad instare in tal senso.

Non ha, d'altronde, alcun pregio argomentare sulla base dell'agire del pubblico ministero procedente ex art 11 cod. proc. pen., che ha legittimamente assunto, in maniera del tutto autonoma, le sue determinazioni, segnatamente in merito alle informative al Procuratore Generale, nel quadro di una logica completamente avulsa dalle esigenze del presente processo e dettata da finalità inerenti alla procedura, del tutto distinta, di fronte a lui pendente.

Ancor meno è rilevante che le difese non abbiano eccepito, in tempo utile, le nullità derivanti dalla mancata assistenza e redazione dei verbali di assunzione di persona informata dei fatti, da parte del pubblico ufficiale addetto alla segreteria del

pubblico ministero. Qui l'assenza, che si assume non occasionale, di terzi alla audizione dei soggetti transessuali da parte del pubblico ministero, in connessione con gli altri elementi rientranti nel compendio indiziario a fondamento del provvedimento di coercizione personale a carico del magistrato, viene in rilievo come ulteriore indice di contaminazione dolosa del dichiarato e non come semplice profilo di irritualità.

Non si vede poi quale attinenza abbia con la problematica in disamina l'argomento relativo all'impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero, che è indipendente dal soggetto che ne esercita le funzioni: considerazione la cui rilevanza esplicativa rimane davvero oscura.

Del tutto inconferente è poi il rilievo inerente ai profili di autoincriminazione che deriverebbero in caso di "confutazione" delle originarie deposizioni. In primo luogo, è di natura meramente congetturale l'asserto secondo il quale dall'escussione dei testi dovrebbero derivare profili di autoincriminazione, non essendo dato stabilire, a priori, i possibili esiti dell'audizione. In secondo luogo, l'eventualità che da una deposizione possano emergere elementi di reità a carico del soggetto escusso è del tutto fisiologica, tanto da essere disciplinata, in diverse norme, dal sistema processuale penale, che appresta anche al dichiarante idonee garanzie. Così, a norma dell'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. E comunque le dichiarazioni rese, a norma dell'art. 63 cod. proc. pen., non possono essere utilizzate contro il dichiarante. In ogni caso, l'eventualità dell'emergere di profili di responsabilità a carico del testimone non può certo costituire un impedimento all'assunzione della deposizione.

4. E' quindi pienamente fondato l'asserto dei ricorrenti, secondo cui la nuova audizione delle persone informate dei fatti, escusse durante la fase delle indagini preliminari, e l'acquisizione, da parte dei giudici di merito, dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del magistrato indagato, per verificare l'effettiva natura degli addebiti mossi a quest'ultimo, sarebbero state di particolare importanza, così come l'acquisizione dei verbali delle audizioni delle persone informate sui fatti sentite nell'ambito del procedimento a carico del pubblico ministero indagato, onde stabilire se si trattasse effettivamente o meno degli stessi soggetti transessuali escussi nel contesto del presente processo. Tali approfondimenti istruttori sono essenziali per verificare, in ultima analisi, la genuinità delle dichiarazioni delle

persone sentite e che avevano reso dichiarazioni accusatorie a carico degli imputati. Erroneamente, pertanto ,prima il Gup, in sede di giudizio abbreviato, e poi la Corte d'appello hanno rigettato le predette istanze istruttorie.

Tali rilievi impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma. L'effetto rescindente di quest'epilogo decisorio rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

PQM

ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PER NUOVO GIUDIZIO.

Così deciso in Roma , all 'udienza del 5-3-2015 .

Il Consigliere estensore



Il Presidente

